



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 14/18/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A.
E BT ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI INTERVENTI DI FORNITURA E
MANUTENZIONE A VUOTO**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*, ed, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata *Telecom*, del 21 luglio 2017, acquisita dall’Autorità nella medesima data al protocollo n. 48861, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società BT Italia S.p.A., di seguito denominata *BT*, in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto; nella propria istanza *Telecom* ha contestato a *BT* il mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2016;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017, recante protocollo n. 87676, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle Parti, Telecom e BT, ai sensi dell'art. 15 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 18 gennaio 2018;

VISTA la nota della società BT del 31 gennaio 2018, acquisita dall'Autorità in data 1° febbraio 2018 al protocollo n. 7292;

VISTO il verbale dell'udienza dell'8 febbraio 2018;

VISTA le integrazioni della documentazione a supporto della propria istanza trasmesse dalla società Telecom il 2 marzo 2018 ed acquisite dall'Autorità nella medesima data al protocollo n. 15040;

VISTA la nota del 22 maggio 2018, recante protocollo n. 41032, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, al fine di poter verificare gli esiti delle trattative in corso tra le Parti finalizzate alla ricerca di una soluzione conciliativa della controversia, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del *Regolamento*, ha convocato nuovamente le stesse in data 11 giugno 2018;

VISTO il verbale dell'udienza dell'11 giugno 2018;

VISTA la nota del 30 luglio 2018, recante protocollo n. 65896, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, al fine di dare seguito agli adempimenti istruttori, ha chiesto alle Parti di conoscere gli esiti del tentativo di conciliazione;

VISTA la comunicazione di Telecom del 27 settembre 2018, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 140771, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare alla definizione della lite insorta con BT, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e BT Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento di archiviazione, ciascuna delle Parti può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella